

*(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)*

**Dichiarazioni sull'articolo 31, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>(1)</sup>**

**Dichiarazione della Danimarca**

Per molti aspetti, la legislazione uniforme in vigore tra gli Stati nordici consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia continueranno pertanto ad applicare la legislazione uniforme in vigore tra di loro [in Danimarca: la legge nordica sull'estradizione (legge n. 27 del 3 febbraio 1960 modificata dalla legge n. 251 del 12 giugno 1975, dalla legge n. 433 del 31 maggio 2000 e dalla legge n. 378 del 6 giugno 2002)] nella misura in cui essa consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo.

**Dichiarazione della Finlandia**

Per molti aspetti, la legislazione uniforme in vigore tra gli Stati nordici consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia continueranno pertanto ad applicare la legislazione uniforme in vigore tra di loro [in Finlandia: la legge nordica sull'estradizione (270/1960)] nella misura in cui essa consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare e agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo.

**Dichiarazione della Svezia**

Per molti aspetti, la legislazione uniforme in vigore tra gli Stati nordici consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare ed agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia continueranno pertanto ad applicare la legislazione uniforme in vigore tra di loro [in Svezia: la legge (1959:254) relativa all'estradizione verso la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia per gli illeciti penali] nella misura in cui essa consente di approfondire e andare oltre le disposizioni della decisione quadro e contribuisce a semplificare e agevolare ulteriormente la consegna delle persone soggette al mandato d'arresto europeo.

---

<sup>(1)</sup> GUL 190 del 18.7.2002, pag. 1.